

*Una decisione dà per la prima volta attuazione alla nuova regola, con riflessi non da poco*

# Associazioni, Antitrust pesante

## **Il calcolo delle sanzioni è più severo. Anche per i consorzi**

DI NICOLA PISANI\*

**L**'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato applica per la prima volta il nuovo e più severo criterio di calcolo delle sanzioni antitrust relative alle associazioni di categoria e ai consorzi. Questi gli effetti di una decisione dello scorso 22 dicembre ha dato, per la prima volta, attuazione alla nuova regola.

Benché le associazioni rappresentative delle imprese di settore generalmente svolgano attività lecite nei confronti delle associate (rappresentanza degli interessi attraverso attività di lobbying, relazioni istituzionali, rapporti con i media, collaborazioni con le università, servizi di centro studi), nel caso di specie l'AGCM ha accertato l'esistenza di un cartello segreto sui prezzi di certi prodotti in ghisa attuato dai principali operatori del mercato italiano contestando all'associazione di categoria il duplice ruolo di facilitatore del coordinamento tra fonderie, avendo fornito l'occasione di riunioni in cui si parlava regolarmente di strategie commerciali, e coautrice del cartello, avendo assunto un ruolo attivo nell'attività di predisposizione, aggiornamento e divulgazione di circolari, indicazioni e raccomandazioni volte a orientare le decisioni commerciali delle imprese associate.

Quanto, in particolare, alla multa antitrust che può essere applicata dall'AGCM, mentre la previgente disciplina stabiliva che le sanzioni a carico di associazioni di categoria e consorzi dovessero essere cal-

colate sulla base del valore che, tenuto conto delle circostanze complessivo dei contributi associativi/consortili versati dai membri dell'ente, con un limite edittale massimo pari al 10% del fatturato annuale complessivo dell'associazione o consorzio, determinato dalla somma dei contributi dell'eventuale altro fatturato proprio derivante da altre fonti, la nuova normativa ha, invece, introdotto la diversa regola per cui la sanzione debba essere stabilita sulla base della somma del valore delle vendite annuali realizzate, sul mercato interessato, dai membri dell'associazione o consorzio che hanno partecipato all'infrazione antitrust, con un limite edittale massimo pari al 10% della somma dei fatturati annuali totali realizzati, sul mercato interessato dalla violazione delle norme a tutela della concorrenza, da tutti i membri dell'associazione o consorzio, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno partecipato all'illecito antitrust, salvo l'ipotesi in cui, oltre all'associazione/consorzio, siano sanzionati anche le sue imprese associate, nel qual caso dal calcolo del massimo edittale applicabile all'associazione devono essere esclusi i fatturati di queste ultime, al fine di evitare forme di double counting. Nella decisione del 22 dicembre 2025, in ragione del fatto che si trattava del primo caso in cui veniva attuata la riformata disciplina di calcolo della sanzione ai danni di un'associazione di categoria, l'AGCM ha tuttavia preferito derogare, in via eccezionale, ai nuovi criteri in favore di una sanzione di natura forfetaria

che, tenuto conto delle circostanze del caso, è stata quantificata in 2 milioni di euro, importo certamente alto ma che, se considerati i nuovi parametri di calcolo, era pari a circa un centesimo del massimo edittale della sanzione che l'AGCM avrebbe potuto applicare all'associazione. D'altra parte, va anche ricordato che, se fossero rimaste in vigore le precedenti regole di calcolo, la sanzione applicabile all'associazione dei produttori di manufatti in ghisa non avrebbe ragionevolmente superato i 100 mila euro. All'evidenza, dunque, i nuovi criteri di calcolo introducono un aggravio significativo delle sanzioni applicabili alle associazioni di categoria, minando la reale possibilità per queste ultime di far fronte al loro pagamento. Non a caso, è stata normativamente introdotta l'ulteriore regola secondo la quale quando a un'associazione di imprese è irrogata una sanzione tenendo conto del fatturato dei suoi membri e l'associazione non è solvibile, essa è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo della sanzione. Se tali contributi non sono versati integralmente all'associazione, l'AGCM può esigere il pagamento della sanzione direttamente da qualsiasi impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione quando quest'ultima ha assunto la decisione che ha costituito l'infrazione antitrust e, se necessario, anche da qualsiasi altro membro dell'associazione.

**\*BSVA Studio Legale  
Associato**